



Centrale Unica di Committenza dell'Acquese

Provincia di Alessandria

Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzzone, Strevi e Terzo
c/o Comune di Acqui Terme - Piazza Levi, 12 15011 Acqui Terme (AL)

Determinazione n. 43 del 05/12/2016

**OGGETTO: COMUNE DI STREVI: PROGETTO SISTEMA DI VIDEO
SORVEGLIANZA. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE**

IL RESPONSABILE TECNICO DELLA CUC

Vista la Convenzione ex art.33 comma 3 del decreto legislativo n.163/2006 e smi ora art. 37 comma 4 lett.b del D.lgs n.50/2016 con la quale è stata istituita la CUC dell'Acquese fra i Comuni di Acqui T. Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzzone, Strevi e Terzo;

adotta la seguente determinazione sulla base dell'incarico ricevuto mediante Deliberazione Giunta Comunale del Comune di Acqui Terme n° 220 del 3/12/2015, nonché in ossequio al successivo provvedimento del Comune di Strevi G.C. n.9 del 20/02/2016 ed attesta la propria competenza ai sensi dell'art.107 e seguenti del Decreto legislativo 18/08/2000 n.267;

PREMESSO CHE:

- _ Con convenzione rep.n.10292 del 23/12/2015, fra i Comuni di Acqui Terme, Strevi e Terzo, è stata costituita ex art.33 comma 3 bis del D.lgs n.163/2006 e smi, la centrale unica di committenza denominata " CUC dell'Acquese", per la centralizzazione dell'attività contrattualistica, previa approvazione della medesima convenzione da parte dei rispettivi Consigli Comunali;
- _ con delibera Giunta Comunale nr.220 del 3/12/2015 il Comune di Acqui Terme che agisce in qualità di Comune capofila, ha incardinato nella propria struttura organizzativa, l'Unità speciale Centrale unica di committenza che ha sede nei locali dell'Ufficio Tecnico LL.PP. presso il palazzo comunale di Piazza Levi 12;
- _ con delibera del Comune di Acqui Terme - G.C. nr. 29 in data 18/02/2016 e deliberazione del Comune di Strevi nr.8 del 20/02/2016 è stato approvato il protocollo operativo della CUC dell'Acquese con il quale vengono disciplinate l'organizzazione ed il funzionamento della CUC ed il suo modello gestionale;
- _ l'art.7 del suddetto Protocollo organizzativo "Ulteriori eventuali competenze della CUC" prevede, previa stipula di apposito atto aggiuntivo, che l'Ente aderente possa avvalersi della CUC anche per le funzioni tecniche riguardanti tutti o parte dei compiti e delle responsabilità spettanti ad ogni singolo Comune o Responsabile Unico del procedimento (RUP);
- _ la complessità del sistema e la continua evoluzione normativa assume particolare rilievo per le amministrazioni di minori dimensioni ed è per tale assunto che il legislatore ha reiterato con il D.lgs n.50/2016, l'obbligo dell'aggregazione dei procedimenti amministrativi, onde

assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, oltre le finalità di contenimento della spesa pubblica, sottese;

DATO ATTO del provvedimento G.C. nr.9 del 20/02/2016 con la quale questa Amministrazione Comunale ha delegato alla CUC dell'acquese la gestione delle procedure di cui all'art.7 del protocollo operativo di competenza di ogni singolo Ente associato ivi compresa la funzione di RUP;

RILEVATO ALTRESI' che, rispetto alla convenzione sottoscritta a seguito del citato provvedimento, con successiva deliberazione G.C. nr.49/2016 detta gestione è stata implementata con altri interventi fra cui la realizzazione del Progetto di videosorveglianza;

VISTO il provvedimento Consiglio Comunale nr.30 del 30/11/2016 di variazione del Bilancio di previsione 2016/2018 con il quale l'intervento de quo è stato finanziato per euro 40.000,00 IVA compresa;

VISTO pertanto il progetto di videosorveglianza approvato dalla Giunta Comunale nella seduta del 3/12/2016 redatto dall'Ing.Eugenio d'Orsi all'uopo incaricato ed al quale si fa rinvio per maggior dettaglio, relativo all'ampliamento e sostituzione dell'attuale sistema di videosorveglianza con nuove e più alte performance che permetteranno al Comune di Strevi di avere un monitoraggio nettamente migliore sul territorio cittadino per qualsiasi tipologia di intervento;

DATO ATTO che dal computo metrico estimativo il progetto di videosorveglianza ha un costo complessivo di Euro 40.000,00 di cui euro 32.162,00 per forniture e lavori;

VISTI:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare;
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- in tema di qualificazione della stazione appaltante non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica

amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure

VISTO l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

VERIFICATO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura dei beni in oggetto;

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del Dlgs. N.50/2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato

Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO);

STABILITO quindi di procedere attraverso il M.E.P.A. mediante affidamento diretto ai sensi del già citato art.36 del Codice appalti e concessioni, tramite confronto fra nr.4 operatori economici (in ossequio a quanto indicato dalla linea ANAC per il sottosoglia in merito ai contratti inferiori ai 40.000 euro) mediante apposita RDO sul MEPA, con l'applicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art.95 comma 4 del Codice sull'importo a base d'asta di Euro 32.162,00 oltre IVA;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che l'antistante narrativa costituisce parte essenziale del presente dispositivo nel quale la medesima si intende integralmente riportata e trascritta, costituendone motivazione sia al fine di cui all'art.3 della legge n.241/1990 e smi sia quale autorizzazione a contrattare ex art.192 Dlgs n.267/2000 e art.32 comma 2 del D.lgs n.50/2016;
2. di procedere all'affidamento del progetto redatto dall'Ing. Eugenio D'Orsi con studio in Lavagna (GE) Via dei Devoto 118/2 all'uopo incaricato, con il quale si prevede un ampliamento e la sostituzione dell'attuale sistema di videosorveglianza con nuove e più alte performance che permetteranno al Comune di Strevi di avere un monitoraggio nettamente migliore sul territorio cittadino ex art.36 Dlgs n.50/2016 attraverso RDO sul Mepa con richiesta d'offerta come meglio specificato in narrativa;
3. di stabilire che la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell'art.95 comma 4 del Dlgs n.50/2016 sull'importo a base d'asta di Euro 32.162,00 oltre IVA – CIG ZA61C6927F;
4. con un termine minimo indispensabile per la presentazione della migliore offerta dovendo procedere all'installazione e concludere l'intervento entro il 31/12/2016;
5. di dare atto che a seguito di aggiudicazione verrà rideterminato il quadro economico di spesa;
6. Di precisare che l'intervento nel suo complesso pari ad Euro 40.000,00 trova la sua dotazione nel Bilancio 2016/2018 cod.bil.6270/3601, evidenziando che l'esigibilità della predetta obbligazione avverrà non oltre il 31/12/2016;
7. di pubblicare il presente provvedimento, nell'apposita sottosezione del sito istituzionale della CUC presso il Comune di Acqui Terme oltre alla pubblicità ex D.lgs n.33/2013.-

**IL RESPONSABILE TECNICO DELLA CUC
DELL'ACQUESE
(ODDONE Ing. Antonio)**

[Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., che attribuiscono pieno valore legale e probatorio]